

Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada», di attuazione del richiamato art. 60;

Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 concernente il controllo tecnico di veicoli a motore e loro rimorchi (rifusione);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010 n. 65, Supplemento ordinario;

Vista la direttiva 2010/48/UE della commissione del 5 luglio 2010 che adegua al processo tecnico la su menzionata direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2011, n. 271;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 232, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, nonché che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari;

Considerata la necessità di dare attuazione al suddetto art. 1, comma 232, della legge n. 190 del 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. A far data dal 1° gennaio 2019, i veicoli di categoria internazionale M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche di antinquinamento Euro 0 e conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3955

16A08643

DECRETO 4 novembre 2016.

Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica alla lista dei codici unionali armonizzati.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Vista la direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e, in particolare, l'Allegato I (Disposizioni relative al Modello UE di patenti di guida);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/Ce e 2009/113/ CE concernenti la patente di guida»;

Considerato, altresì, l'art. 24 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 2011 che prevede che: «salvo che sia diversamente disposto da leggi comunitarie, le direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie per adeguare il contenuto degli stessi al progresso scientifico e tecnico sono recepite con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati»;

Vista la direttiva (UE) 2015/653 della commissione dei 24 aprile 2015, che, alla luce del progresso tecnico e scientifico, prevede un aggiornamento dei codici contenuti nel citato Allegato I della direttiva 2006/126/CE;

Considerato che la procedura informatica finalizzata alla sostituzione della lista dei codici unionali armonizzati potrà essere portata a termine solo entro il termine ultimo di recepimento previsto dalla direttiva (UE) 2015/653;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59

1. All'allegato I, punto 12, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, la lista dei codici unionali armonizzati è sostituita dalla seguente:

«codici da 01 a 99: codici armonizzati dell'Unione europea

CONDUCENTE (motivi medici)

01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01. Occhiali

01.02. Lenti a contatto

01.05. Occlusore oculare

01.06. Occhiali o lenti a contatto


01.07. Aiuto ottico specifico

02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione

03. Protesi/ortosi per gli arti

03.01. Protesi/ortosi per gli arti superiori


03.02. Protesi/ortosi per gli arti inferiori



MODIFICA DEL VEICOLO

- 10. Cambio di velocità modificato
- 10.02. Selezione automatica del rapporto di trasmissione
- 10.04. Dispositivo di controllo della trasmissione adattato
- 15. Frizione modificata
 - 15.01. Pedale della frizione adattato
 - 15.02. Frizione manuale
 - 15.03. Frizione automatica
 - 15.04. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale della frizione
- 20. Dispositivi di frenatura modificati
 - 20.01. Pedale del freno adattato
 - 20.03. Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
 - 20.04. Pedale del freno a scorrimento
 - 20.05. Pedale del freno basculante
 - 20.06. Freno manuale
 - 20.07. Azionamento del freno con una forza massima di ... N (*) [ad esempio: "20.07(300N)"]
 - 20.09. Freno di stazionamento adattato
 - 20.12. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale del freno
 - 20.13. Freno a ginocchio
 - 20.14. Azionamento del dispositivo di frenatura assistito da una forza esterna
- 25. Dispositivo di accelerazione modificato
 - 25.01. Pedale dell'acceleratore adattato
 - 25.03. Pedale dell'acceleratore basculante
 - 25.04. Acceleratore manuale
 - 25.05. Acceleratore a ginocchio
 - 25.06. Azionamento dell'acceleratore assistito da una forza esterna
 - 25.08. Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
 - 25.09. Misura per impedire il blocco o l'azionamento del pedale dell'acceleratore
- 31. Adattamenti e protezioni dei pedali
 - 31.01. Set supplementare di pedali paralleli
 - 31.02. Pedali sullo stesso livello (o quasi)
 - 31.03. Misura per impedire il blocco o l'azionamento dei pedali dell'acceleratore e del freno quando i pedali non sono azionati dai piedi
 - 31.04. Fondo rialzato
- 32. Sistemi combinati di freno di servizio e di acceleratore
 - 32.01. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato tramite una mano
 - 32.02. Sistema combinato di acceleratore e freno di servizio controllato da una forza esterna
 - 33. Sistemi combinati di freno di servizio, acceleratore e sterzo
 - 33.01. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite una mano

- 33.02. Sistema combinato di acceleratore, freno di servizio e sterzo controllato da una forza esterna tramite due mani
- 35. Disposizione dei comandi modificata. (interruttori dei fari, tergiluce, segnalatore acustico, indicatori di direzione ecc.)
- 35.02. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo
- 35.03. Comandi azionabili senza togliere la mano sinistra dal dispositivo di sterzo
- 35.04. Comandi azionabili senza togliere la mano destra dal dispositivo di sterzo
- 35.05. Comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo e senza rilasciare i meccanismi dell'acceleratore e del freno
- 40. Sterzo modificato
 - 40.01. Sterzo con forza massima di azionamento di ... N (*) [ad esempio "40.01 (140N)"]
 - 40.05. Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto ecc.)
 - 40.06. Posizione adattata del volante
 - 40.09. Sterzo controllato tramite piede
 - 40.11. Dispositivo di assistenza al volante
 - 40.14. Servosterzo alternativo adattato controllato tramite una mano o un braccio Servosterzo alternativo adattato controllato tramite due mani o due braccia
- 42. Dispositivi di visione laterale/posteriore modificati
 - 42.02. dispositivo retrovisore adattato
 - 42.03. Dispositivo interno aggiuntivo che permette una visione laterale
 - 42.05. Dispositivo di visione degli angoli ciechi
 - 43. Posizione del sedile del conducente
 - 43.01. Altezza del sedile conducente che consente una visione normale e a distanza normale dal volante e dai pedali
 - 43.02. Sedile conducente adattato alla forma del corpo
 - 43.03. Sedile conducente con supporto laterale per una buona stabilità
 - 43.04. Sedile conducente dotato di braccioli
 - 43.06. Adattamento della cintura di sicurezza
 - 43.07. Tipo di cinture di sicurezza con supporto per una buona stabilità
 - 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
 - 44.01. Impianto frenante su una sola leva
 - 44.02. Freno della ruota anteriore adattato
 - 44.03. Freno della ruota posteriore adattato
 - 44.04. Acceleratore adattato
 - 44.08. Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il cuoio con ambedue i piedi contemporaneamente e di tenere in equilibrio il motociclo in posizione di arresto e di stazionamento
 - 44.09. Forza massima di stazionamento del freno della ruota anteriore ... N (*) [ad esempio "44.09 (140N)"]



44.10. Forza massima di azionamento del freno della ruota posteriore ... N (*) [ad esempio 44.10(240N)]

44.11. Poggiapiedi adattato

44.12. Manubrio adattato

45. Solo per motocicli con sidecar

46. Solo per tricicli

47. Limitata a veicoli di più di due ruote in cui non è necessario l'equilibrio dei conducente per l'avviamento, l'arresto e lo stazionamento

50. Limitata ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) Lettere utilizzate in combinazione con i codici da 01 a 44 per ulteriori specifiche:

- a: a sinistra
- b: a destra
- c: mano
- d: piede
- e: nel mezzo
- f: braccio
- g: pollice

CODICI RELATIVI A LIMITAZIONI DELL'USO

61. Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto)

62. Guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione

63. Guida senza passeggeri

64. Velocità di guida limitata a ... km/h

65. Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di una patente di categoria almeno equivalente

66. Guida Senza rimorchio

67. Guida non autorizzata in autostrada

68. Niente alcool

69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436. L'indicazione di una data di scadenza è facoltativa (ad esempio, "69" o "69"(1.1.2016])

QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n. ... rilasciata da ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "70.0123456789.NL")

71. Duplicato della patente n. ... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio "71.987654321.HR")

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a quattro ruote (B1)

78. Limitata a veicoli con cambio automatico

79. [...] Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

79.01. Limitata a veicoli a due ruote con o senza side-car

79.02. Limitata a veicoli di categoria AM del tipo a tre ruote o quadriciclo leggero

79.03. Limitata a tricicli

79.04. Limitata a tricicli ai quali è agganciato un rimorchio la cui massa limite non supera 750 kg

79.05. Motociclo di categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg

79.06. Veicolo di categoria BE nel quale la massa limite del rimorchio supera 3.500 kg

80. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo triciclo a motore di età inferiore a 24 anni

81. Limitata a titolari di patente di guida per veicoli di categoria A del tipo motociclo a due ruote di età inferiore a 21 anni

95. Conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a [ad esempio: "95(1.1.12)"]

96. Veicoli di categoria B a cui è agganciato un rimorchio con una massa limite superiore a 750 kg quando la massa limite complessiva supera 3.500 kg ma non sup. a 4.250 kg

97. Non autorizzata per la guida di un veicolo di categoria C1 che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 (**)

- Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11;»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Roma, 4 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016

*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3956*

16A08641

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ondacoop - Centro servizi per l'economia ittica - Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

